



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RISI	ANGELO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RIGOLIN	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PARONUZZI	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 244/11 depositato il 25/01/2011
- avverso la sentenza n° 2/02/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TREVISO contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TREVISO

proposto dal ricorrente:

S

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 844030300612/2008 I.V.A. 2003

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 244/11

UDIENZA DEL

11/10/2011

ore 15:30

SENTENZA

N°

76/25/2012

PRONUNCIATA IL:

11 OTT. 2011.

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 MAG. 2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Guido Navarra



UDIENZA 11/10/11

S R.G.A. 244/11

SEZIONE 25

FATTO E DIRITTO

In data 29/12/2005 veniva notificato processo verbale di constatazione redatto dall'Ufficio di Treviso, nei confronti di " S " con cui si contestava l'applicazione da parte della medesima, ai fini IVA, del c.d. n° regime del margine" in relazione ad acquisti e rivendite di autoveicoli avvenuti nel 2003. Detta contestazione discendeva dall'assunto che erroneamente i fornitori della ricorrente avrebbero applicato tale regime e di conseguenza neppure la cessionaria S avrebbe potuto avvalersene. Si tratta di acquisti presso un operatore nazionale (E) che a sua volta acquistava da altro operatore nazionale (C) importatore delle auto. I rilievi formulati nei confronti di S si fondavano a) sulla natura del soggetto cedente; b) sul mero esame dei libretti di circolazione. Analogo avviso di accertamento veniva annullato dall'8 sezione CTR. Il secondo avviso di accertamento che è quello oggetto del presente giudizio si basa su una sopravvenuta segnalazione della G.d.F. a seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti della E in liquidazione fornitrice della S per l'anno 2003. In base a detta segnalazione, E avrebbe commercializzato autoveicoli di provenienza comunitaria usufruendo indebitamente del c.d. regime del margine. L'adita CTP di Treviso respingeva il ricorso della S la quale propone appello eccependo: violazione e falsa applicazione dell'art. 36, 1 comma, del D.L. 41/95; Illegittimità della sentenza laddove ritiene che il regime del margine sia un sistema agevolato; la CTP confonde il regime del margine con la circostanza che il bene abbia scontato l'imposta; contraddittorietà ed incertezza all'interno della stessa motivazione della sentenza impugnata; illegittimità delle sanzioni applicate in violazione dell'art. 10, 2 e 3 comma L. 212/2000; Illegittimità della sentenza nel rigettare l'eccezione del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Chiede la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Resiste e controdeduce l'Ufficio motivando sulla legittimità dell'avviso di accertamento e sui requisiti necessari per l'applicazione del regime del margine; sulla legittimità dell'avviso; sulla eccezione illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata prova di accordo tra cedente e cessionario; sulla illegittima applicazione delle sanzioni ed, infine, sulla eccezione della società circa il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, avendo omissis di rilevare il rinvio ad atti ignoti, trattandosi di motivazione *per relationem*. Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Commissione osserva che l'art. 36, primo comma, del D.L. 46/95 riconosce l'applicabilità del regime del margine anche per i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del citato 1° comma dell'art.36, ne risulta che per la corretta applicazione del regime del margine da parte dell'acquirente, si deve guardare al diretto fornitore, e non certo ad una intera catena di fornitori e/o ad un numero indefinito di cedenti a monte, né si può pretendere di imporre ad un commerciante funzioni di controllo su tutti i commercianti a monte. L'art.36,1 co, citato, ritiene l'applicazione del regime speciale anche "ai beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del 1° comma, art. 36.

La motivazione dell'avviso di accertamento, affermando che il diretto fornitore (E) abbia di fatto applicato il regime del margine, non può essere applicata l'Iva piena in capo alla S srl che rientra pienamente nella previsione dell'art. 36. 1° co cit. oltre al fatto che, qualora E srl avesse indebitamente usufruito del regime speciale, come indicato nell'avviso di accertamento in questione, l'eventuale applicazione dell'Iva piena sia sulle vendite di E , sia su quelle di S , comporterebbe una duplicazione d'imposta, in contrasto col principio di neutralità dell'Iva. Ne deriva che in mancanza di una apposita norma sulla corresponsabilità solidale, è solo nei confronti del cedente comunitario che L'A. F. deve procedere, non nei confronti di tutti i

successivi cessionari. Evidenzia ancora il Collegio che non compete e non può il cessionario controllare la contabilità Iva del suo fornitore. Per quanto al dovere di diligenza e correttezza la legge richiede soltanto che il regime del margine emerga dal contenuto della fattura e con ciò responsabilizzando il cedente che, conoscendo il regime applicato, lo esterna in fattura. Per quanto concerne al cessionario, lo stesso deve controllare che il cedente abbia esposto in fattura il regime del margine. Pertanto vi è la responsabilità del cedente e solo di controllo formale, e non di merito, del cessionario, in linea con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la quale ha evidenziato più volte (Cass. 1841/99 e 4284/2001) " *come il cessionario sia chiamato a correggere solo le irregolarità commesse dal debitore d'imposta in sede di fatturazione... non anche di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall'ente medesimo, il quale soltanto lui, ne risponderà legalmente. In tal caso l'onere investigativo spetta unicamente all'Ufficio avendone i poteri conferiti dalla legge*". Rileva infine il Collegio la carenza di motivazione dell'atto impugnato per omessa allegazione di atti e documenti su cui si fonda la pretesa tributaria, non consentendo di verificare la riproduzione del contenuto essenziale nel p.v.c. e ciò in violazione dell'art.7, 1° comma, della L. 212/2000 e art. 56, comma 5 del DPR 633/72 (cfr Cass. sent. n. 3829/10; n. 15319/02, n.7149/2000; n. 10148/2000). Infine la Commissione prende atto che l'avviso di accertamento, emesso nei confronti della soc. E , venditrice delle auto a S , è stato annullato con sentenza 71/26/10, emessa dalla CTR del Veneto. Ritiene, inoltre, che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P. Q. M.

La Commissione, in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità dell'avviso di accertamento n° 8440303000612/2008 relativo ad Iva del 2003. Spese compensate.

VENEZIA 11/10/11

Il Relatore
- dr. Roberto Rigolin -

Il Presidente
- dr. Angelo Risi -

